

REGOLAMENTO (CE) N. 1062/2009 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2009

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento di taluni prodotti della pesca nella Comunità dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Nell'ultimo decennio il livello di autosufficienza dell'UE per i prodotti della pesca è sceso dal 57 % al 36 %. È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a questi prodotti, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari adeguati. Al fine di non compromettere la produzione comunitaria di prodotti della pesca assicurando al contempo un adeguato approvvigionamento delle industrie di trasformazione dell'UE, tali contingenti tariffari dovrebbero essere aperti in funzione della maggiore o minore sensibilità del prodotto in questione sul mercato comunitario. È pertanto opportuno procedere all'apertura di tali contingenti tariffari per il periodo 2010-2012, applicando una riduzione o la soppressione dei dazi doganali.
- (2) Il regolamento (CE) n. 824/2007 del Consiglio, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2007-2009⁽¹⁾, dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento al fine di garantire all'industria comunitaria condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2010-2012.
- (3) È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingenziali i quantitativi

necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare in particolare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingenziali e informare gli Stati membri di conseguenza.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽²⁾, instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 824/2007 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.
- (7) Data l'urgenza della questione è importante accordare un'esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati istitutivi delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.
2. Le importazioni dei prodotti elencati in allegato sono coperte dai contingenti di cui al paragrafo 1 solo se il valore dichiarato in dogana è almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 184 del 14.7.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽³⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.